



Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (058) 122 49 11
ambiente@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DELLA CASETTA DEMANIALE DELLA ROVAGINA

Il Municipio di Chiasso,

richiamati gli artt. 107 cpv. 2, 192 LOC per l'uso della casetta demaniale della Rovagina a Morbio Superiore, Comune di Breggia, dispone:

I. IN GENERALE

1 - USO DELL'EDIFICIO

1. La casetta della Rovagina è riservata ad eventi organizzati dal Comune.
2. La stessa può essere concessa, su richiesta, anche a terzi, quali privati, associazioni, enti, ditte, ecc., a scopo sociale – ricreativo.
3. Il Municipio è competente a decidere a titolo esclusivo ed insindacabile sulla concessione dello stabile.

2 - SPAZI UTILIZZABILI

Gli spazi utilizzabili sono costituiti da: sala, cucina e servizi igienici annessi, tutti situati al primo piano. Sono esclusi i locali deposito.

La Sala è un locale di circa mq 65 di superficie lorda, attrezzato con caminetto a legna, arredato con tavoli e sedie con capienza di circa 50 posti a sedere.

La Cucina è un locale di circa mq 20 di superficie lorda, attrezzato con un impianto professionale e munito di stoviglie.

Servizi igienici: la struttura è dotata di WC e lavelli.

Posteggi: l'utenza potrà usufruire dei parcheggi esterni nelle immediate vicinanze, di quelli accanto al cimitero o allo Stand di tiro.

3 - DOMANDE DI CONCESSIONE

Le richieste di concessione per l'uso della casetta demaniale devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio Ambiente del Comune di Chiasso, unitamente al programma di massima della manifestazione, al più tardi 15 giorni prima della data dell'evento.

4 - CONSEGNA DEGLI AMBIENTI

La consegna degli ambienti avviene, di regola, a cura del custode della casetta demaniale per conto del Municipio, nel giorno feriale antecedente la data di utilizzo richiesta, previo accordo telefonico, sulla base di un protocollo di consegna.

Il termine di riconsegna è concordato, previo accordo telefonico, entro il primo giorno feriale successivo alla data di concessione, sulla base di un protocollo di riconsegna.

Il Comune consegna gli ambienti puliti ed in ordine.

Gli stessi devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni, nel senso che terminato l'uso il concessionario dovrà provvedere alla pulizia dei locali e in caso di manifestazioni esterne, delle sue adiacenze. Il concessionario provvederà inoltre ad asportare i rifiuti.

Le infrastrutture presenti devono essere utilizzate conformemente alla loro destinazione e allo scopo previsto.

Ogni utente è tenuto a riparare il danno causato, sia con intenzione, negligenza od imprudenza, inclusi quelli derivanti da animali in sua detenzione, rispettivamente l'ente pubblico provvede ad addebitare all'utente le spese di ripristino.

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'ambiente e dell'area pubblica (littering e vandalismi).

È facoltà del Municipio richiedere un deposito preventivo quale garanzia.

Fanno inoltre stato le disposizioni interne per l'uso della casetta demaniale della Rovagina sottoscritte dal concessionario.

II. TARIFFE

1. Per la concessione della casetta viene richiesto un affitto giornaliero di fr. 350.--, oltre ad un deposito cauzionale di fr. 200.-- a copertura parziale di eventuali danni causati dall'utente o a causa dei costi di pulizia insorti all'ente pubblico, nel caso l'utente non vi abbia provveduto come dovuto.

In assenza dei motivi suindicati, il deposito cauzionale verrà restituito alla riconsegna delle chiavi, previa constatazione della situazione (rapporto di riconsegna).

2. In caso di disdetta, da presentare in forma scritta all'Ufficio Ambiente, fino ad una settimana prima della data richiesta verranno fatturati fr. 175.--; dopo questo termine deve essere pagato l'intero importo, a seconda della tariffa applicabile.

3. Nella tariffa sono comprese le spese di riscaldamento ed il consumo normale di energia elettrica, nonché l'uso degli impianti fissi.
4. Il Municipio declina ogni responsabilità per oggetti dell'utenza andati smarriti o per danni a cose o a persone, per tutto il periodo di concessione d'uso della casetta della Rovagina (dal momento della consegna a quello della riconsegna).

III. RESPONSABILITÀ

Il Municipio si riserva la facoltà di esigere, qualora la natura o le modalità dell'evento lo rendono necessario, la stipulazione da parte dell'affittuario di un'adeguata assicurazione responsabilità civile per manifestazioni.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente Ordinanza, fanno stato le disposizioni del codice delle obbligazioni, riservate quelle del codice penale svizzero.

V. ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni *



il Segretario:


Umberto Balzaretti

Pubblicata all'albo comunale dal 9 febbraio al 10 marzo 2026.

Contro capitolo I l'art. 4, capitolo II art. 1 e 2 e capitolo III, della presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.